



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice DE PETRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Abolizione del numero chiuso o programmato per l'immatricolazione presso le università

ONOREVOLI SENATORI. - Il processo di costante definanziamento dell'università italiana, il blocco del *turn over*, l'aumento progressivo delle tasse studentesche e il sistema del numero chiuso hanno drammaticamente compromesso la qualità della formazione universitaria e ridotto il numero di immatricolazioni e di persone laureate.

Nonostante negli ultimi anni si sia registrato un progressivo aumento del numero dei diplomati, quello degli immatricolati è diminuito, rimarcando un *trend* ancora più preoccupante se si considera che il nostro Paese annovera un numero di laureati tra i più bassi d'Europa. Lo stesso accesso ai gradi superiori della formazione è un percorso ad ostacoli: dottorati senza borse, contratti a salario zero, corsi di formazione post-laurea spesso inutili e costosi, subalternità mortificante all'ordinariato.

Cultura e conoscenza, invece, devono tornare ad essere cardini del futuro del Paese, sia perché sono in grado di creare cittadine e cittadini liberi e consapevoli, sia perché immettono intelligenza, innovazione e creatività nel nostro sistema. Sono necessari adeguati livelli di finanziamento ordinario del nostro sistema universitario, ma è allo stesso tempo urgente assicurare pari possibilità di accesso ai gradi più alti della formazione come prescritto dall'articolo 34 della Costituzione, con particolare attenzione nei confronti di coloro che provengono da situazioni di disagio economico.

Anche per gli studenti non può valere un presunto argomento meritocratico che non tenga conto delle diverse condizioni di partenza e che attraverso meccanismi di limitazione degli accessi come il numero chiuso

finisce con l'aggravare e moltiplicare le disparità.

L'introduzione del numero chiuso o programmato era stata giustificata con la necessità di garantire ad ogni studente la disponibilità di spazi, attrezzature e strumenti didattici sufficienti per un livello adeguato di formazione, nonché di evitare il sovraffollamento che, al contrario, abbasserebbe il livello della qualità degli studi. Un'ulteriore giustificazione risiedeva nell'opportunità di evitare il *surplus* di laureati in alcune facoltà con la conseguente difficoltà a trovare sbocchi lavorativi.

In realtà i dati consegnano una situazione assai diversa: l'Italia conta solo il 20 per cento dei laureati nella fascia di età 30-34 anni rispetto alla media europea del 32 per cento, risultando così ben lontana dagli obiettivi fissati dall'Unione europea, che pongono al 40 per cento la soglia minima dei neolaureati da raggiungere nel prossimo decennio. Rispetto ai decenni precedenti, inoltre, si è verificato un drastico calo del numero dei laureati in Italia, dove il 40 per cento lascia gli studi prima di conseguire la laurea; non solo, si registra il 12 per cento di matricole inattive, gli immatricolati che in un anno non sostengono alcun esame o non accumulano alcun credito. Nel decimo Rapporto sullo stato del sistema universitario del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), pubblicato nel 2009, tali indicatori di processo vengono presentati come i fattori più critici del sistema formativo universitario italiano. Al contrario, è cresciuta moltissimo l'emigrazione intellettuale: un fenomeno che ha provocato effetti disastrosi sul livello di dinamicità del sistema economico e produttivo del

Paese, che avrebbe invece bisogno di un numero maggiore di intelligenze e di persone altamente qualificate.

Alla luce di questi numeri e dati statistici appaiono davvero discutibili le motivazioni secondo le quali si dovrebbe ancora giustificare e mantenere in vita il sistema del numero chiuso o programmato.

Il recente decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2017, ha riconfermato che i corsi di studio devono disporre di tre docenti universitari per ogni anno di corso purché non sia superata una determinata numerosità massima di studenti, oltre la quale è richiesto un incremento del numero di docenti; laddove il rapporto docenti/studenti non venga rispettato, il corso di studio non può essere accreditato dall'ANVUR e, se non rientra nei limiti previsti, deve essere chiuso. Ma lo stesso decreto ha anche ridotto la numerosità massima di studenti per i corsi di laurea triennale di area umanistico-sociale, portandola da 300 a 250: dunque se fino ad oggi per un corso di 300 studenti erano sufficienti nove docenti, d'ora in avanti ne servirebbero undici. Tutto questo ha messo in crisi molti atenei, obbligati a scegliere tra due alternative: aumentare il numero di docenti o limitare il numero di studenti, introducendo il numero programmato. In molti casi la prima alternativa non viene neanche contemplata, per mancanza di risorse e di docenti; infatti dal 2008 ad oggi i docenti di ruolo nelle università italiane si sono ridotti complessivamente di quasi 14.000 unità, diminuzione solo in parte compensata dai nuovi 5.000 ricercatori a tempo determinato, con un saldo negativo complessivo di ben 9.000 unità. È come se fossero scomparsi tutti i docenti delle tre più grandi università italiane: Roma «La Sapienza», Bologna e Napoli «Federico II».

Allo stato attuale non è facile prevedere quale comportamento assumeranno gli atenei

nell'applicazione del decreto; potranno infatti essere ridotti a far tacere corsi di studio o a limitare posti disponibili, ricorrendo al numero programmato; oppure potranno riconsiderare la destinazione delle poche risorse disponibili per il reclutamento, assegnandole ad aree divenute critiche in base alle nuove numerosità, ma sottraendole così ad altre aree. In ogni caso l'intervento normativo avrà un significativo impatto sulle scelte strategiche degli atenei, condizionandone l'autonomia, e certamente si verificherà un ulteriore depauperamento dell'offerta formativa e del numero dei nostri laureati nella fascia di età tra i 30 e i 34 anni.

La mancanza di personale docente, tuttavia, non può e non deve essere utilizzata come alibi per restringere ancora l'accesso all'istruzione universitaria. È lo stesso TAR del Lazio, sezione III, ad enunciare tale principio nell'ordinanza n. 4478 del 31 agosto 2017, che ha accolto il ricorso di due studenti dell'università statale contro l'accesso limitato nelle facoltà umanistiche. L'ordinanza stabilisce infatti che l'introduzione del numero chiuso non può trovare giustificazione nella carenza del numero complessivo dei docenti; un meccanismo, quest'ultimo, previsto dagli attuali requisiti di accreditamento vigenti (decreto ministeriale 12 dicembre 2016), che andranno modificati con l'obiettivo di assumere tutti i docenti necessari all'istruzione e alla formazione degli studenti e delle studentesse.

Bisognerebbe allora tornare ad investire seriamente su formazione e ricerca, recuperando innanzitutto il miliardo di euro che in meno di dieci anni è stato sottratto al sistema universitario, per ridare speranza e futuro al Paese e per garantire ai giovani, qualunque sia la loro provenienza sociale e familiare, l'opportunità di studiare e di accedere ai livelli più alti della formazione. E contemporaneamente bisognerebbe provvedere ad un corposo rifinanziamento del sistema di diritto allo studio, che negli ultimi

anni ha subito drastici tagli – i finanziamenti statali sono tornati ai livelli precedenti al 2001, mentre i finanziamenti regionali sono stati pesantemente decurtati a seguito della riduzione dei trasferimenti statali agli enti locali – e che oggi riesce a coprire non più del 10 per cento della popolazione studentesca.

Occorre subito invertire la rotta della restrizione crescente degli spazi di accesso all'università, puntando invece ad una robusta riqualificazione del sistema e investendo risorse per un piano straordinario di assunzioni che consenta di aprire i corsi di studio e rendere universale l'accesso.

L'università deve essere aperta a tutte e tutti per innalzare il numero dei laureati, li-

berare le intelligenze, elevare il livello di formazione e reinventare nuove possibilità nel mondo del lavoro.

Il presente disegno di legge, partendo dalla convinzione che l'accesso agli studi universitari debba essere pienamente libero, propone il superamento del test di ammissione. Inoltre all'articolo 2 viene prevista l'assunzione dei docenti necessari a coprire i nuovi fabbisogni derivanti dalle immatricolazioni conseguenti all'abolizione del numero chiuso, in modo da ridare prospettiva al sistema universitario e alla formazione dei cittadini e delle cittadine nel suo complesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Abolizione del numero chiuso)

1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le lettere *a)*, *b)* ed *e)* sono abrogate;

b) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono programmati dalle università gli accessi ai corsi o alle scuole di specializzazione individuati dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, lettera *a)*, le parole: «*lettere a)* e *b)*,» sono soppresse;

2) al comma 1, lettera *c)*, le parole: «*lettera e)*,» sono soppresse;

3) al comma 2, alinea, le parole: «*di cui alle lettere a)*, *b)* e *c)* del comma 1» sono soppresse;

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: «*lettere a)* e *b)*,» sono soppresse.

Art. 2.

(Rapporto tra docenti e studenti)

1. In ragione dell'aumentato fabbisogno derivante dall'incremento delle immatricolazioni, conseguente alle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, è attivato un piano straordinario di assunzioni di personale docente universitario, in deroga al sistema di accreditamento vigente previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 dicembre 2016,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 2017.

2. Al piano di assunzioni di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 3.

(Valutazione dell'offerta potenziale di posti disponibili)

1. Prima dell'inizio di ogni anno accademico le università provvedono, sulla base di quanto disposto all'articolo 3, comma 2, della legge 2 agosto 1999, n. 264, come modificato dell'articolo 1 della presente legge, alla valutazione dell'offerta potenziale di posti disponibili delle proprie strutture didattiche.

€ 1,00